

Bruxelles, 7 giugno 2021 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2021/0133 (NLE)

9570/21 ADD 1

AELE 28 EEE 19 N 50 **ISL 14** FL 14 **DATAPROTECT 158 JAI 686** MI 442 **DRS 26 FREMP 168**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 274 final - ANNEX I
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 274 final - ANNEX I.

All.: COM(2021) 274 final - ANNEX I

9570/21 ADD 1 sp **RELEX 2A** IT



Bruxelles, 7.6.2021 COM(2021) 274 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IT IT

ALLEGATO 1

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, "accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009¹.
- (2) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (UE) 2018/1971.
- (3) Per assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito dell'accordo SEE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA parteciperanno pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC, ma non disporranno del diritto di voto. Quando il BEREC formulerà un parere, le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA saranno registrate separatamente. L'Autorità di vigilanza EFTA terrà nella massima considerazione i pareri adottati dal BEREC.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 5czp (Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione) è inserito quanto segue:

¹ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1.

"5czq. **32018 R 1971**: Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 del presente accordo

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA che hanno il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipano pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC.

Esse sono rappresentate a un livello adeguato conformemente alle disposizioni del regolamento BEREC.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Il BEREC e l'Ufficio BEREC assistono, se e quando opportuno, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 4:
 - i) al paragrafo 1, lettera a), le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite prima delle parole "e la Commissione";
 - ii) al paragrafo 1, lettera e), le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite prima delle parole "o della Commissione";
 - iii) è inserito il seguente paragrafo:
 - "1 bis. Le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal BEREC quando quest'ultimo formula pareri conformemente al paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii).";
 - iv) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "del pertinente diritto dell'Unione" leggasi "dell'accordo SEE";
 - v) al paragrafo 4, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "e la Commissione";
- b) all'articolo 7, paragrafo 4, anziché "La Commissione partecipa a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato" leggasi "La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano a tutte le

deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto e sono rappresentate a un livello adeguatamente elevato";

- c) all'articolo 13, paragrafo 3:
 - i) le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "BEREC";
 - ii) le parole "e dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "della Commissione";
- d) all'articolo 15:
 - i) al paragrafo 1, alla fine del primo comma, è aggiunta la seguente frase: "Un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto.";
 - ii) al paragrafo 2, anziché "Anche il rappresentante della Commissione ha un supplente" leggasi "Anche il rappresentante della Commissione e quello dell'Autorità di vigilanza EFTA hanno un supplente";
- e) all'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - "5. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";
- f) all'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dall'autorità di assunzione dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Ufficio, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

g) all'articolo 34 è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA concedono all'Ufficio BEREC privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.";

- h) all'articolo 36 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - "4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica, ai fini del presente regolamento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA per i documenti preparati dal BEREC o dall'Ufficio BEREC.";
- i) all'articolo 40, paragrafo 2:

- i) dopo le parole "della Commissione" sono inserite le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA", dopo le parole "alla Commissione," sono inserite le parole "all'Autorità di vigilanza EFTA," e dopo le parole "la Commissione," sono inserite le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA,";
- ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "al diritto dell'Unione e nazionale" leggasi "all'accordo SEE e al diritto nazionale":
- j) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "alla Commissione" sono inserite le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA"; all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), dopo le parole "della Commissione" sono inserite le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA".".
- 2. Al punto 5ob (Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
 - ", come modificato da:
 - **32018 R 1971**: Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).".

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

"41. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio).".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2018/1971 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta* ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

IT 4

^{* [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]